



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2022

Oggetto: Periodo di praticantato svolto in epoca precedente il D.P.R. n. 137/2012.

Rispondiamo in merito alla validità di un periodo di praticantato, svolto in epoca precedente il 2007.

Innanzitutto, è bene ricordare che l'art. 55 bis del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. in legge 29 luglio 2021, n. 108 ha prorogato il termine di scadenza del periodo transitorio, previsto dall'art. 1 septies D.L. 42/2016 conv. in Legge n. 89/2016 fino al 31 dicembre 2024<sup>1</sup>.

Quindi, tenendo conto della legislazione vigente, l'iscrizione nel registro dei praticanti è consentita al candidato in possesso del diploma di istruzione tecnica o diploma di scuola secondaria superiore, previsto dal regolamento professionale, fino alla sessione agli esami di Stato del 2024.

Nello specifico, per i candidati in possesso del diploma, la domanda di ammissione agli esami di Stato sarebbe proposta durante il periodo transitorio, regolato dall'art. 1 septies L. n. 89/2016, che garantisce l'efficacia conservativa dei periodi di praticantato e dei provvedimenti degli organi professionali dei periti industriali adottati in epoca precedente l'entrata in vigore della legge, superando la disposizione contenuta all'art. 6 comma 12 D.P.R. n. 137/2012.

Infatti, l'art. 1 septies, comma 2, della Legge 26 maggio 2016 n. 89, aggiunge e non abroga la clausola di salvaguardia contenuta nella Legge 2 febbraio 1990 n. 17 (*“Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17... omissis”*), che testualmente dispone che *“Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge”*.

Tale disposizione, quindi, consente di applicare la legislazione previgente in materia di accesso alla professione di perito industriale, di cui alla legge 2 febbraio 1990, 17, che non prevedeva ipotesi di assolvimento del periodo di pratica professionale, sottoposto a termini di decadenza ovvero che decadessero in base all'efficacia quinquennale del certificato di compiuta pratica, introdotto con D.P.R. 9 agosto 2021, n. 137 all'art. 6 comma 12, che stabiliva il termine di cinque anni entro il quale esercitare il diritto all'iscrizione all'albo.

Ciò premesso, il periodo di pratica professionale svolto dal candidato, in epoca precedente il 2007, a norma dell'art. 1 septies comma 2 L. 89/2016 *“conserva efficacia ad ogni effetto”*, a patto che sia svolto nelle forme cd. “equivalenti”, ovvero quelle previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 comma 3 L. 17/90.

Pertanto, in virtù della clausola di salvaguardia, contenuta all'art. 1 septies Legge 26 maggio 2016 n. 89, con efficacia conservativa rispetto ai periodi di praticantato prima della data di entrata in vigore della legge n. 89/2016, il periodo di pratica professionale, svolto in epoca precedente il 2007, può essere fatto valere ai fini dell'ammissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

<sup>1</sup> Con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (in questo stesso S.O.), recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (in Gazz. Uff. Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26), l'art. 55 bis (Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale) stabilisce che:  
*“All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*febbraio 2022*

A tal fine, l'ordine territoriale dovrà verificare la sussistenza delle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata dal candidato, come predica l'art. 18 della Direttiva sul praticantato vigente (approvata con delibera 362/62 del 26 gennaio 2017).

L'art. 18 (*"Praticantato equivalente svolto con attività subordinata"*) stabilisce che:

1. *"Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e che abbia svolto attività tecnica relativa al diploma per almeno (18) diciotto mesi, può partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.*

2. *Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del periodo di attività tecnica subordinata alternativa alla pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attività tecnica subordinata si è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.*

3. *La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.*

4. *L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dall'Organismo Territoriale idonea ai fini della pratica di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 12 febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.* 5. *Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento del periodo di tirocinio, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 13, della presente Direttiva.*

6. *È facoltà dell'interessato chiedere all'Organismo Territoriale di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del periodo di pratica professionale".*

Quindi, al fine di procedere al riconoscimento del periodo di pratica svolto e dichiarato dal candidato nella domanda di iscrizione, l'ordine territoriale dovrà richiedere all'interessato la documentazione comprovante il tipo di attività tecnica subordinata svolta in favore del datore di lavoro e verificare la congruità delle funzioni tecniche effettuate rispetto alla specializzazione del perito industriale per la durata di 18 mesi, necessari per ritenere il periodo di praticantato valido ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.